NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI NELLE IMPRESE MARITTIME

Art. 7

Iniziative a favore del cabotaggio nel Mediterraneo

Le ritenute di cui all'articolo 9 della legge 19 maggio 1975, n. 169, e di cui all'articolo 19 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, oltre che per le finalita' indicate negli stessi articoli 9 e 19, possono essere utilizzate anche per contributi ad iniziative per la promozione del cabotaggio nel Mediterraneo, nonche' per studi di fattibilita' finalizzati allo sviluppo dello stesso.

Versione in vigore dal 18 aprile 2001, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime
Estremi	Legge 16 marzo 2001, n. 88
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-disposizioni-in-materia-di-investimenti-nelle-imprese-marittime/art-7-iniziative-a-favore-del-cabotaggio-nel-mediterraneo

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it